Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 363 DEL 2/12/2019

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: ricorso in opposizione alla stima espropriativa causa civile iscritta al R.G. 1072/2012 Panella Tito - trasferimento somme al Comune dell'Aquila per esecuzione sentenza n. 1829/2018 Corte di Appello di L'Aquila

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Richiamato l'art. 29 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, sulle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità;

Vista la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 1829/2018 pubbl. 2/10/2018 nella causa civile iscritta al n. 1072 del ruolo generale dell'anno 2012 promossa da Panella Tito, contro il Comune dell'Aquila e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto l'opposizione alla stima di indennità di espropriazione ex artt. 29 d.lgs. 150/2011 e 54 d.p.r. 327/2001 dei terreni siti in L'Aquila, località Cese di Preturo e Preturo, censiti nel NCT foglio 14, particelle dalla 185 alla 190 e foglio 37, particelle 399 e 275, espropriati per la realizzazione di moduli abitiativi e delle connesse opere di urbanizzazione e servizi seguito del sisma (prot. UCE 10469 del 31/10/2019);

Vista la nota prot. UCE 8580 del 28/06/2018 con la quale l'Ufficio Centralizzato Espropri trasmetteva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila un primo gruppo di sentenze aventi il medesimo oggetto di quella in questione al fine di chiarire la sussistenza dell'obbligo in capo all'Ufficio Speciale al trasferimento al Comune dell'Aquila delle somme riportate in sentenza;

Vista la nota di riscontro dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, acquisita dall'Ufficio Centralizzato Espropri con prot. 14984 del 28/12/2018, nella quale si afferma, in riferimento alle citate sentenze, che "*non sussistono dubbi circa l'obbligo, in capo a codesto Ufficio, di integrare gli importi messi a disposizione del Comune*";

Vista la nota prot. UCE 2583 del 2/04/2019 con la quale l'Ufficio Centralizzato Espropri chiedeva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila ulteriori delucidazioni in merito al trasferimento al Comune dell'Aquila delle somme riportate in sentenza;

Vista la nota di riscontro dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, acquisita dall'Ufficio Centralizzato Espropri con prot. 3202 del 17/04/2019, nella quale si afferma che "*in tutti i casi in cui si sia in presenza decisioni giurisdizionali che abbiano dato atto della incongruità delle somme qualificate dall'organo tecnico amministrativo ai fini dell'esproprio, debbano essere riconosciuti anche gli accessori di legge*";

Vista la nota del Comune dell'Aquila, prot. USRA 10494 del 31/10/2019, con la quale si richiede il trasferimento dei fondi necessari per l'esecuzione della sentenza in oggetto che contestualmente si trasmette;

Preso atto che la Corte di Appello di L'Aquila con la sentenza n. 1829/2018:

- determina le indennità spettanti a Panella Tito in conseguenza della occupazione illegittima e della espropriazione degli immobili per cui è causa in complessivi € 134.810,00 (di cui € 1.194,38 facenti carico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed € 133.615,62 facenti carico al Comune di L'Aquila) oltre interessi legali con le decorrenze iniziali specificate in motivazione e fino al deposito di cui appresso;
- ordina alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Comune di L'Aquila di depositare le somme di cui sopra, ciascuno per la parte di rispettiva spettanza, detratto quanto già depositato in corso di procedura espropriativa, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila;
- condanna i convenuti in solido a rifondere all'attore le spese di giudizio, che liquida in € 7.000,00 oltre rimborso del 15% ed IVA e CAP come per legge ed oltre € 7.714,18 (ivi comprese le spese di CTU liquidate in corso di causa) per esborsi;

Preso atto che il Comune dell'Aquila, Settore Ricostruzione Pubblica, nel corso della procedura espropriativa provvedeva al deposito delle indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, per un importo complessivo di € 62.539,55 di cui € 48.944,00 a titolo di indennità di espropriazione, € 13.595,55 a titolo di indennità di occupazione, con le determinazioni riportate nell'Allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato pertanto che, relativamente alle indennità, l'importo da trasferire al Comune dell'Aquila, pari agli importi stabiliti in sentenza, detratto quanto già depositato dal Comune dell'Aquila, ammonta ad **€ 71.076,07;**

Ritenuto altresì di dover trasferire la quota relativa agli interessi legali fino al 31/12/2019, valutati complessivamente in **€ 2.934,57** maturati sia sull'indennità di occupazione che sull'indennità di esproprio;

Considerato che la valutazione degli interessi legali viene effettuata fino al 31/12/2019, data ritenuta congrua per consentire il deposito delle somme da parte del Comune dell'Aquila presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, e per

effettuare il versamento agli aventi diritto da parte di quest'ultimo;

Ritenuto inoltre di dover trasferire al Comune dell'Aquila la quota relativa alle spese di giudizio che, come disposto dalla sentenza in questione, ammontano ad **€ 17.928,02** comprensivi di spese ed oneri accessori di legge;

Ritenuto pertanto di dover trasferire al Comune dell'Aquila la somma complessiva di **€ 91.938,66** derivante dagli importi sopra descritti e riepilogati nella seguente tabella:

Tipologia del trasferimento	*Importo*
Indennizzo di esproprio e di occupazione	€ 71.076,07
Interessi legati maturati sulle somme non depositate	€ 2.934,57
Spese legali	€ 17.928,02
Somma complessiva da trasferire	**€ 91.938,66**

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse previste dalla O.P.C.M 4013/2012, art. 20 "Liquidazione indennizzi espropri", giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 che presenta la necessaria disponibilità (05.01.01);

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di trasferire al Comune dell'Aquila, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 1829/2018 pubbl. 2/10/2018 nella causa civile iscritta al n. 1072 del ruolo generale dell'anno 2012 promossa da Panella Tito, contro il Comune dell'Aquila e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la somma complessiva di **€ 91.938,66** (novantunomila-novecentotrentotto/66) secondo la ripartizione stabilita nella tabella riportata in premessa;
3. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse previste dalla O.P.C.M 4013/2012, art. 20 "Liquidazione indennizzi espropri", giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 che presenta la necessaria disponibilità (05.01.01);
4. di demandare al Comune dell'Aquila l'onere di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri qualsiasi atto e/o provvedimento inerente l'esecuzione della sentenza in oggetto per il seguito di competenza;
5. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

L'Aquila, 2 dicembre 2019

Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano